



# Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**NUMERO 8  
DEL 25/03/2026**

Reg. Generale n. 38  
Reg. AREA GESTIONE TERRITORIO n. 8

**OGGETTO: APPALTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - VARIANTE N. 01 - CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA QUALIFICATA SINTEL – DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG). CUP. E74J23001070006. CIG. BAE7961B09.**

### **VISTO:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 241/1990 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il D. Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito anche solo “Codice dei contratti”);
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali e il Regolamento sui controlli interni dell'Ente;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10/06/2025 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS)” e successive variazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22/12/2025 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026. Bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028. Esame ed approvazione” e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2026 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Annualità 2026” di assegnazione delle risorse ai competenti responsabili di servizio;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2026 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 23/12/2024 con la quale si approva la nuova Convenzione per l'istituzione e la gestione di un ufficio tecnico associato tra l'Unione Comuni della Presolana e i Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo;

**PREMESSO** che sono in corso i lavori di riqualificazione energetica del palazzo municipale;

**PRESO ATTO** che il progetto in argomento è stato ammesso a finanziamento a valere sul Bando RECAP di Regione Lombardia, come da D.d.u.o. n. 14451 del 30.09.2024, pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria n. 41 del

09.10.2024;

**VISTO** il progetto esecutivo delle opere, predisposto dallo Studio NABLA s.r.l. di Gorno (BG);

**VISTA**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 03.12.2024, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo delle opere, comportante un quadro economico complessivo di € 650.000,00, di cui € 376.472,70 a base d'appalto, € 2.039,44 per oneri della sicurezza, € 92.436,87 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 179.050,99 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- la determinazione n. 178 del 05.12.2025 – determina a contrarre;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 65 del 14.01.2025, allegata alla presente, con la quale la Stazione Unica Appaltante aggiudicava definitivamente i lavori in argomento alla IMPRESA MIGLIORATI s.r.l., con sede in Castione della Presolana (BG), Via Provinciale 80 – P.IVA 03167220163, per un importo netto di € 369.696,19 oltre € 2.039,44, per oneri della sicurezza, € 92.436,87 per costo della manodopera, oltre IVA di legge, per complessivi € 510.589,75;
- la determinazione n. 7 del 20.01.2025, con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva e contestualmente veniva impegnata la somma di aggiudicazione in favore della Impresa appaltatrice;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, è emersa la necessità di predisporre perizia di variante e suppletiva, per lavori inizialmente non previsti e lavori migliorativi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. B), p.to 2 del d.lgs 36/2023 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24/03/2026, con la quale veniva approvata la "PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO MUNICIPALE", comportante una spesa a quadro economico di complessivi € 17.296,86;

**CONSIDERATA** la necessità di affidare i lavori inerenti alla sopracitata variante di riqualificazione energetica del palazzo municipale alla IMPRESA MIGLIORATI s.r.l., con sede in Castione della Presolana (BG), Via Provinciale 80 – P.IVA 03167220163, già esecutrice del progetto originario, al fine di garantire la continuità tecnica ed esecutiva del cantiere, assicurando la perfetta compatibilità degli interventi e una maggiore efficienza economica;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il contenuto della prestazione e per il valore, distante dalla soglia comunitaria;

**PRESO ATTO** che:

– l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "(...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

– l'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

**EVIDENZIATO** che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO** che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO MUNICIPALE – VARIANTE N. 01
- Importo del contratto: € 17.296,86 IVA compresa;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ex art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, nonché specificate nel presente provvedimento;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

**OSSERVATO** che la disciplina della digitalizzazione, delineata negli articoli da 19 a 36 del vigente Codice dei Contratti, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto tutti gli affidamenti devono essere assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, a prescindere dall'importo economico;

**EVIDENZIATO** che il ricorso ai sistemi telematici e/o agli strumenti elettronici messi a disposizione dalla Regione Lombardia devono considerarsi quale vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure digitalizzate previste dalla legge;

**RITENUTO** quindi, ai fini dell'affidamento di cui in oggetto, di avvalersi della piattaforma ARIA - SINTEL di Regione Lombardia, quale sistema di intermediazione digitale per la gestione della procedura di appalto, evidenziato che la stessa risulta correttamente inserita nel registro delle piattaforme certificate di ANAC;

**OSSERVATO** che per la realizzazione della prestazione di cui trattasi è stata formulata una richiesta d'offerta a mezzo ARIA – SINTEL – ID 216582286 all'operatore economico IMPRESA MIGLIORATI s.r.l., con sede in Castione della Presolana (BG), Via Provinciale 80 – P.IVA 03167220163, già esecutore del progetto originario, il quale gode dell'idonea capacità tecnico-economica;

**PRESO ATTO** che entro il termine di presentazione, l'operatore ha presentato un'offerta tecnica in ordine allo svolgimento della prestazione, ed una economica contenente un'offerta di netti € 15.724,42 oltre IVA di legge, per complessivi € 17.296,86;

**CONSIDERATO** che il progetto di variante non comporta nuovi o maggiori oneri per la sicurezza, confermando l'importo già previsto nel contratto originario;

**RILEVATO** che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del responsabile del servizio;

**PRESO ATTO** altresì che l'operatore economico ha accettato tutte le condizioni contenute nella RDO, come da Report di procedura generato del Responsabile Unico di progetto ed allegato alla presente come parte integrante (ID 216582286);

**RILEVATA** la necessità procedere con l'aggiudicazione e di impegnare la spesa, in applicazione dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

**OSSERVATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**PRECISATO** che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. INAIL\_53086060 richiesto in data 02/03/2026 e con scadenza in data 30/06/2026;

**OSSERVATO**, quindi, che la stazione appaltante procederà con le verifiche di cui sopra nell'ipotesi di campionamento del presente affidamento;

**TENUTO CONTO** altresì che, in ogni caso:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

– ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95;

**DATO ATTO** che il presente affidamento è subordinato all'acquisizione della dichiarazione da parte dell'operatore economico del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché degli eventuali requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma richiamata;

**VERIFICATO** altresì che per l'affidamento di cui in oggetto è stato acquisito, ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010:

– il Codice Identificativo di Gara (CIG): **BAE7961B09**;

**VISTO** l'art.1, c. 629, della L. n.190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

**RITENUTO**, di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Songavazzo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27.10.2023, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ([www.comune.songavazzo.bg.it](http://www.comune.songavazzo.bg.it));

**DATO ATTO** che:

- a) il responsabile unico di progetto (RUP) è individuato nel sottoscritto responsabile;
- b) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- c) sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole viene reso con la sottoscrizione della presente;

## **DETERMINA**

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE** il Report della procedura ID 216582286 e relativa documentazione, generato dalla piattaforma telematica di eProcurement ARIA-SINTEL ed allegato alla presente di cui è parte integrante;
3. **DI AFFIDARE**, quindi, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, i lavori in argomento, alla **IMPRESA MIGLIORATI s.r.l.**, con sede in Castione della Presolana (BG), Via Provinciale 80 – P.IVA 03167220163, per un importo di netti € 15.724,42 oltre IVA di legge, per complessivi € 17.296,86;
4. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 la somma di € 17.296,86 comprensiva di IVA, con imputazione al cap. 3223/98 cod. 01.05-2.02.01.09.002 del bilancio 2026-2028 Esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;
5. **DI ACCERTARE**, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

7. **DI PRECISARE** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
8. **DI DARE ATTO** che, in osservanza a quanto sopra esposto, si è proceduto alla sottoscrizione del documento di stipula direttamente generato ed emesso dalla piattaforma telematica SINTEL, a cui si attribuisce valore contrattuale;
9. **DI DISPORRE** l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023, ai fini di garantire la tempestività e la continuità nello svolgimento del lavoro;
10. **DI PRECISARE** che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
11. **DI DARE ATTO** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente CIG **BAE7961B09**;
12. **DI COMUNICARE** ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 267/2000, specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti;
13. **DI DARE ATTO** che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000);
14. **DI DARE ATTO** del divieto di contrarre con l'Ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti di questa amministrazione non consentiti dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage) che sarà oggetto di apposita dichiarazione dell'appaltatore;
15. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;
16. **DI DISPORRE**, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
17. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, secondo i termini e le modalità di legge (D.Lgs. n. 104/2010).

---

**Il Responsabile del Servizio**  
Firmato Digitalmente  
F.to ZANOLETTI ELIO